

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 23° aggiornamento – Revisione della disciplina delle Obbligazioni Bancarie Garantite

1. Premessa

Con il presente aggiornamento viene inserito il nuovo paragrafo 1.2 nella Sezione II, Capitolo 3, Parte Terza della Circolare n. 285.

Le disposizioni oggetto del presente aggiornamento sono state sottoposte a consultazione pubblica. Sul sito web della Banca d'Italia sono pubblicati il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non è stata chiesta la riservatezza.

Non è stata condotta un'analisi d'impatto della regolamentazione in quanto la modifica normativa non comporta nuovi oneri regolamentari né costi addizionali per i destinatari della disciplina (1).

2. Contenuto

Le nuove disposizioni consentono l'avvio di programmi di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) anche alle banche emittenti le OBG e/o cedenti le attività alla società cessionaria, che detengono fondi propri inferiori alla soglia di 250 milioni di euro.

L'avvio del programma di emissione è soggetto a una preventiva valutazione, caso per caso, condotta dalla Banca d'Italia in base ai criteri definiti nelle nuove norme. Se non risultano rispettate le condizioni minime per l'emissione di OBG, la Banca d'Italia può inibire o sottoporre a condizioni l'avvio del programma di emissione.

Per le banche che detengono fondi propri almeno pari a 250 milioni di euro, rimangono ferme le attuali previsioni, che consentono di avviare programmi di emissione di OBG senza una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

3. Procedimenti amministrativi

Dalla data di entrata in vigore del presente aggiornamento sono introdotti i seguenti nuovi procedimenti amministrativi:

- *divieto di emettere obbligazioni bancarie garantite a valere sul programma di emissione comunicato alla Banca d'Italia* (Sezione II, par. 1.2; termine: 60 giorni);
- *divieto di dare attuazione al progetto di modifica del programma di emissione comunicato alla Banca d'Italia* (Sezione II, par. 1.2; termine: 60 giorni).

4. Entrata in vigore

Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

¹ Cfr. Art. 3, comma 3, Provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010, recante la disciplina relativa all'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia.